



SOMMARIO

1. [Devo fare la revisione?](#)
2. [Per le revisioni hanno prorogato le scadenze?](#)
3. [Quali sono gli Orari?](#)
4. [Devo mettere la mascherina? Voi la usate?](#)
5. [Ho la Revisione scaduta, cosa devo fare?](#)
6. [Bombole Metano \(in scadenza o scadute\)](#)
7. [Serbatoi GPL in scadenza o scaduti](#)
8. [Ho cambiato il serbatoio, posso riempirlo?](#)
9. [ATP in scadenza o scaduti](#)
10. [Devo mettere le gomme estive?](#)
11. [Anche i rimorchi fino a 3,5 tonn. devono fare la Revisione?](#)

1. Devo fare la revisione?

La Revisione periodica è obbligatoria ai sensi dell'art. 80 del codice della Strada.

Dal mese di Giugno 2021 le PROROGHE emanate durante l'emergenza pandemica sono TERMINATE.

Pertanto in materia di Revisioni periodiche si è tornati alle scadenze naturali ed il mancato assolvimento dell'obbligo comporta una sanzione il cui minimo edittale è pari ad € 169,00.

Per il controllo sulla regolarità dell'assicurazione e della REVISIONE la Polizia Municipale si avvale anche dell'aiuto di speciali telecamere posizionate nell'intero comprensorio (Faenza, Castel Bolognese e Riolo Terme) e attive dal 18 ottobre 2015. Tali dispositivi sono in grado di leggere le targhe e controllare in tempo reale la regolarità del veicolo. Attualmente tra questi Comuni si contano 13 varchi di lettura targhe posizionati lungo le principali direttrici di marcia, che consentono di verificare se sia avvenuto il transito di un determinato veicolo. Pertanto se si circola con un veicolo non in regola si potrebbe ricevere il verbale con la relativa sanzione senza la necessità di essere stati sottoposti fisicamente ad un controllo.

Per questo suggeriamo di provvedere ciascuno alla regolarizzazione delle Revisioni dei propri veicoli.



2. Per le revisioni hanno prorogato le scadenze?

Ad oggi NON sono state emanate ulteriori proroghe in materia di scadenze revisioni, pertanto suggeriamo di effettuare la revisione per NON incorrere in sanzioni.

L'ultimo provvedimento che ha prorogato le scadenze è il [Regolamento Europeo 267/2021](#) del 16.02.2021, che ha prorogato di 10 mesi i termini previsti per le revisioni di alcune categorie di veicoli in scadenza tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021. Sono esclusi dalla proroga i motoveicoli, i ciclomotori e i rimorchi fino a 3,5 tonn. di massa complessiva.

Vedi anche:

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/2132/21/115/28 del 09.03.2021](#)

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/2468/21/115/28 del 17.03.2021](#)

Di seguito il riepilogo di tutti i provvedimenti emanati da marzo 2020 ad oggi in materia di revisioni.

TUTTE LE PROROGHE IN UN ANNO DI PANDEMIA

Norme nazionali ed europee in parziale sovrapposizione generano confusione anche negli addetti ai lavori sfociando, spesso, in sanzioni illegittime a carico degli Utenti

In un anno di pandemia sono stati emanati un mole ciclopica di provvedimenti in materia di emergenza Covid, tra cui si evidenziano 4 provvedimenti (due norme nazionali e due norme europee) in materia di proroghe relativamente alle scadenze di certificati, autorizzazioni, documenti di guida, controlli periodici. Tali disposizioni evidenziano una discrasia tra le norme nazionali e quelle europee, ogni volta armonizzate e coordinate con l'emanazione di apposite circolari da parte del Ministero degli Interni; in particolare, con la [circ. prot. n.300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020](#), si evidenzia l'opportunità che **l'utente venga adeguatamente informato della circostanza di adoperarsi a provvedere alla regolarizzazione della revisione (e della patente scaduta) non appena le condizioni di emergenza lo consentiranno.**

Ciascun provvedimento normativo prevede proroghe per una molteplicità di scadenze (certificati, documenti, controlli periodici); ciascuna riferita a periodi e slittamenti temporali differenti, creando dubbi interpretativi anche negli addetti ai lavori e nelle forze dell'ordine. I Ministeri competenti hanno quindi emanato una serie di circolari per fornire agli operatori indicazioni operative e chiarimenti che non sempre hanno sortito l'effetto desiderato.

Il susseguirsi di Decreti, Leggi, Regolamenti e a cascata numerosissime circolari hanno inevitabilmente generato confusione anche negli addetti ai lavori meno attenti



determinando spiacevoli equivoci con gli Utenti che, spesso, si sono visti sanzionare, anche in modo illegittimo. Purtroppo l'onere dell'eventuale opposizione ricade sull'utente che spesso opta per il pagamento della sanzione.

Eventuali contenziosi con le compagnie di assicurazione potrebbero risultare difficili da gestire (anche se illegittimi alla luce delle disposizioni emanate).

Riteniamo pertanto doveroso e corretto ricordare della necessità di rispettare le prescrizioni volte al contenimento del contagio anche in funzione delle zone rosse, arancione e gialla e al contempo regolarizzare la revisione del veicolo e della patente di guida non appena le condizioni di emergenza lo consentiranno.

CRONOLOGIA DISPOSIZIONI NORMATIVE

Marzo 2020 - La [Legge n.27/2020](#) (conversione del DL 18 del 17.03.2020 - "Cura Italia") aveva disposto, per i veicoli con scadenza di revisione entro il 31 luglio 2020, l'autorizzazione a circolare fino al 31 ottobre 2020 anche senza aver sottoposto il veicolo alla revisione.

Vedi anche:

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/2309/20/115/28 del 24.03.2020](#)

Maggio 2020 - Il [Regolamento Europeo 698/2020](#) del 25.05.2020 ha posticipato di sette mesi la scadenza delle revisioni degli autoveicoli relativamente al periodo marzo-agosto 2020. La proroga non comprendeva i motoveicoli ed i ciclomotori, la cui autorizzazione a circolare terminava ad ottobre 2020.

Vedi anche:

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/3977/20/115/28 del 05.06.2020](#)

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/4100/20/115/28 del 10.06.2020](#)

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/6099/20/115/28 del 28.08.2020](#)

Settembre 2020 - La [Legge 120/2020](#) del 11.09.2020 ha autorizzato fino a Dicembre la circolazione dei veicoli con scadenza di revisione nei mesi di Settembre 2020 e fino a Febbraio 2021 la circolazione dei veicoli con scadenza di revisione nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.

Vedi anche:

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/8971/20/101/3/3/9 del 24.11.2020](#)

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/9585/20/115/28 del 14.12.2020](#)

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/727/21/115/28 del 27.01.2020](#)

Febbraio 2021 - Il [Regolamento Europeo 267/2021](#) del 16.02.2021 proroga di 10 mesi i termini previsti per le revisioni di alcune categorie di veicoli in scadenza tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021. Sono esclusi dalla proroga i motoveicoli, i ciclomotori e i rimorchi fino a 3,5 tonn. di massa complessiva.

Vedi anche:

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/2132/21/115/28 del 09.03.2021](#)

[Ministero dell'Interno – circ. prot. n.300/A/2468/21/115/28 del 17.03.2021](#)

3. Quali sono gli Orari del servizio revisioni?

Effettuiamo il servizio di revisione con orario continuato:

dal Lunedì al Venerdì: dalle 8,30 alle 18,30

Sabato mattina: dalle 8,30 alle 12,30

Effettuiamo il servizio di revisione IMMEDIATO, anche senza prenotazione.

La prenotazione è raccomandata dalle ore 12,30 alle ore 14,00 ed anche il sabato mattina.

Per evitare inutili sprechi di tempo, suggeriamo di **PRENOTARE** per **EFFETTUARE** la **REVISIONE** riducendo i tempi ad un massimo di 30 minuti

E' possibile prenotare:

1. TELEFONICAMENTE AL N. 0546623099
2. ONLINE <http://www.revisioniautomotofaenzaservice.com/prenota>



4. Devo mettere la mascherina? Voi la utilizzate?

Secondo i dettati dei vari DPCM che si sono succeduti e in virtù delle linee guida fin qui emanate dalle Autorità, l'uso della mascherina NON è più obbligatorio nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.

I nostri locali vengono sanificati giornalmente e tutte le superfici (banconi, dispositivi per pagamenti elettronici, distributori automatici, scrivanie, telefoni, tastiere, mouse e monitor per PC, apparecchiature condivise, etc.) disinfettate non meno di due volte al giorno con alcol denaturato 94°.

A disposizione dell'Utenza appositi distributori di gel igienizzante

Abbiamo integrato il Documento per la Valutazione dei Rischi, adottando tutte le misure necessarie per operare nel pieno rispetto del [Protocollo Condiviso di Regolamentazione](#) delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (entrambe le versioni), a salvaguardia della Sicurezza e la Salute di TUTTI i Clienti e dei Lavoratori. Il personale è stato formato anche sul contenuto del [Documento Tecnico dell'INAIL](#) sul contenimento del contagio e sulle strategie di prevenzione

5. Ho la Revisione scaduta, cosa devo fare?

In caso di Revisione scaduta è importante effettuarla il prima possibile per evitare di incorrere in sanzioni.

Considerato che a volte l'Utenza lamenta di essere stata sanzionata per la revisione "scaduta" il nostro suggerimento è di cercare di rispettare la scadenza naturale.

6. Bombole Metano

DGM (Direzione Generale per la Motorizzazione): bombole di omologazione nazionale

- tipicamente installate su autoveicoli trasformati in aftermarket
- revisione prevista ogni 5 anni, dalla data di costruzione o dall'ultima revisione

Le bombole con omologazione ECE/ONU R110 appartengono alle seguenti tipologie, con riferimento alla loro struttura ed ai materiali:

CNG-1: bombole con corpo metallico (acciaio)

CNG-2: bombole con corpo metallico rinforzato

CNG-3: bombole con corpo metallico rinforzato

CNG-4: bombole con corpo non metallico e rinforzato

(composito) - DEVONO ESSERE RIQUALIFICATE OGNI 4 ANNI*

* - ([DM n.144 del 13.05.2022](#) - [circolare prot. n. 23296 del 18.07.2022](#) e [circolare prot. n.24574 del 28.07.2022](#))

Tutte le bombole installate a bordo degli autoveicoli sono soggette a verifiche periodiche o revisione (revisione, collaudo o riqualificazione a seconda dei casi) da effettuare presso:

- officine di installazione/assistenza impianti a metano
- officine della rete dei costruttori dei veicoli
- officine riconosciute per l'esecuzione della riqualificazione delle bombole di metano di tipo CNG4

CNG-1: devono essere revisionate ogni 48 mesi dalla prima data di immatricolazione, per gli autoveicoli omologati di serie, e/o dalla data dell'ultima verifica effettuata, come da punzonatura eseguita



da GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano) collocata nella parte superiore della bombola vicino all'inserimento della valvola di intercettazione

- hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione
- le bombole metano CNG-1 sono installate sia su autoveicoli omologati di serie (OEM) che trasformati in aftermarket

CNG-2: devono essere revisionate ogni 48 mesi dalla prima data di immatricolazione, per gli autoveicoli omologati di serie, e/o dalla data dell'ultima verifica effettuata, come da targhetta adesiva posta generalmente nella parte centrale serbatoio da GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano)

- hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione
- le bombole metano CNG-2 possono essere installate sia su autoveicoli omologati di serie (OEM) che trasformati in aftermarket, ma principalmente sono utilizzate su mezzi pubblici e pesanti.

CNG-3: devono essere revisionate ogni 48 mesi dalla prima data di immatricolazione, per gli autoveicoli omologati di serie, e/o dalla data dell'ultima verifica effettuata, come da targhetta adesiva posta generalmente nella parte centrale serbatoio da GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano)

- hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione
- le bombole metano CNG-3 possono essere installate sia su autoveicoli omologati di serie (OEM) che trasformati in aftermarket, ma principalmente sono utilizzate su mezzi pubblici e pesanti

CNG-4: devono essere riqualificate (revisionate) la prima volta dopo 48 mesi dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo

- successivamente ogni 48 mesi (DM n.144 del 13.05.2022 - circolare prot. n. 23296 del 18.07.2022 e circolare

prot. n.24574 del 28.07.2022), secondo le prescrizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e delle case automobilistiche – hanno una durata massima di vita di 20 anni dalla data di costruzione

7. Serbatoi GPL

Negli impianti di alimentazione a GPL i serbatoi hanno una validità di 10 anni (al termine dei quali vanno sostituiti):

- dalla data di immatricolazione se il veicolo è uscito dalla casa costruttrice già dotato di impianto di alimentazione a GPL,
- dalla data di collaudo se gli impianti GPL sono stati installati successivamente all'immatricolazione (con le nuove norme introdotte dal DM dell'8 gennaio 2021, secondo cui non si dovrà più sottoporre a visita e prova il veicolo ma si dovrà aggiornare la carta di circolazione con un'operazione di tipo amministrativo, il decimo anno di utilizzo si ritiene da intendersi con la data d'installazione riportata nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.2 comma 5 dall'officina che ha effettuato l'intervento).

In entrambi i casi oltre alla sostituzione è necessario aggiornare la carta di circolazione (operazione di tipo amministrativo per cui non è più richiesta una visita e prova (collaudo) - DM dell'8 gennaio 2021

8. Ho cambiato il serbatoio, posso riempirlo?

Sì, purchè in possesso della dichiarazione (conforme all'allegato B del Decreto Ministeriale del 8 gennaio 2021¹⁾) rilasciata dall'installatore accreditato presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione ed entro i 30 giorni previsti per l'aggiornamento della Carta di Circolazione da effettuarsi in via amministrativa

(¹) – Il Decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2021 e successiva circolare prot.5350 del 23 febbraio 2021 hanno semplificato le norme sulle modifiche tecnico costruttive abrogando di fatto alcune visite e prova (a seguito di sostituzione serbatoio GPL, installazione Gancio Traino) derubricandole ad aggiornamento dei documenti di circolazione di tipo amministrativo. In tali casi il riempimento del serbatoio è vincolato al possesso della dichiarazione rilasciata dall'installatore purchè si rientri nei 30 giorni previsti per l'aggiornamento dei documenti di circolazione.



9. ATP in scadenza o scaduti

La Certificazione ATP costituisce parte integrante della Carta di Circolazione, pertanto deve essere conservata in originale con i documenti di circolazione ed esibita durante i controlli di revisione e durante i controlli su strada effettuati da parte delle forze dell'ordine preposte.

Il rinnovo della certificazione richiede anche fino a 45 giorni per essere effettuato, quindi si raccomanda di attivarsi con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza.

Per la regolarità della Revisione e della circolazione occorre essere in possesso della certificazione in corso di validità in originale rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile. Non è sufficiente avere la dichiarazione del Tecnico che ha effettuato le prove ai fini del rilascio della certificazione.



10. Devo mettere le gomme invernali (posso tenerle tutto l'anno)?

Dal 15 novembre tornerà l'obbligo, per gli autoveicoli (fino al 15 aprile), di essere dotati di pneumatici invernali o catene da neve a bordo per circolare in gran parte della rete stradale e autostradale italiana.

La regola è stata unificata per tutta l'Italia e concede sin dal 15 ottobre (concedendo fino al 15 maggio per il ripristino delle gomme estive) per montare gli pneumatici invernali, che con le temperature più basse garantiscono una migliore tenuta di strada e spazi di frenata inferiori, quindi più sicurezza

Teniamo a precisare che l'uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione (ivi compreso l'indice di velocità) non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell'anno solare. Infatti l'utilizzo degli pneumatici da neve marcati M+S sarà consentito anche oltre il 15 Maggio nel rispetto però degli indici di velocità prescritti dal libretto, oltre naturalmente alle grandezze dimensionali e di carico.

11. Anche i rimorchi fino a 3,5 tonn. devono fare la Revisione?

Con il Decreto Dirigenziale n.211 del 18/05/2018 è stata disposta la Revisione periodica obbligatoria per i rimorchi di categoria O1 (massa complessiva fino a 0,75 tonn.) e O2 (massa complessiva fino a 3,5 tonn.).

Tali revisioni sono di competenza esclusiva degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e NON dei Centri autorizzati.

La periodicità della revisione è identica a quella delle autovetture (quadriennale-biennale):

- 4 anni dalla prima immatricolazione (entro il mese di immatricolazione) e, successivamente
- ogni 2 anni (entro il mese di effettuazione dell'ultima revisione).

Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'Ufficio Motorizzazione Civile.